


3.2 Servizi telefonici e telematici

3.2.1 Servizio telefonico



- Il soggetto segnalante chiama il call center telefonico dedicato al servizio di ricevimento di segnalazioni di cui all'art. 30 ter, comma 8, del D.Lgs. 141/2010;
- Il servizio di call center, interagendo con il soggetto segnalante, individua se trattasi di frode subita o di rischio di frode;
- Nel caso di segnalazione di frode subita, il servizio di call center raccoglie le generalità del segnalante e i dati relativi alla frode subita, chiedendo di inviare copia dei documenti previsti dall'art. 19, comma 2, del regolamento di attuazione per la successiva registrazione nell'archivio;
- Nel caso di segnalazione di rischio di frode, la stessa non viene registrata nell'archivio.

